

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE di CATANIA  
4-5-6 ottobre 2018

pec: [ufficio.presidenza@pec.congressoforensecatania.it](mailto:ufficio.presidenza@pec.congressoforensecatania.it)

MOZIONE CONGRESSUALE n. 3 su  
QUESTIONE CHE RIGUARDA LA PROFESSIONE FORENSE  
(art. 5 Statuto O.C.F.)

Si propone di approvare la seguente mozione:

Considerato che il procedimento per il riconoscimento di Gratuito Patrocinio a carico dello Stato prevede l'esclusione della facoltà di distrazione delle spese processuali in caso di risultato vittorioso da parte dell'assistito, con onere a carico della parte soccombente ed esonero totale di ogni anticipazione e di onorario da parte dello Stato, con la situazione paradossale e illogica che, ove la parte abbia richiesto ed ottenuto il Gratuito Patrocinio per la difesa in un procedimento giudiziario, ottenendo, al termine del giudizio, il risultato favorevole con rimborso integrale di tutte le spese processuali, il difensore dovrà ricevere soltanto la quota assai ridotta del compenso dimidiato da parte dello Stato, con i tempi ordinari previsti, mentre la condanna a carico della parte soccombente verrebbe riscossa in misura maggiore dallo Stato oppure da nessuno.

Si chiede di integrare la normativa nel senso che, nel procedimento per ottenere il Gratuito Patrocinio a carico dello Stato, il C.O.A. competente possa riconoscere la distrazione delle spese a favore del difensore nominato con riferimento al solo risultato positivo del giudizio, con esclusione di ogni ulteriore o separato rimborso da parte dello Stato.

A miglior chiarimento della proposta si chiariscono alcuni punti:

- a) le spese di indennità di trasferta non sono comprese nel compenso rimborsabile (Cass. 17656/18).
- b) Lo Stato rimborsa solo a posteriori (art. 83, comma 3bis, DPR 115/02), senza alcuna preventiva anticipazione di spese.
- c) In caso di condanna della parte soccombente al rimborso delle spese in modo integrale a favore della parte che ha usufruito del mero riconoscimento del Gratuito Patrocinio, ma che non ha ancora ricevuto alcuna somma, è riservato al difensore di chiedere ed ottenere la distrazione delle spese, con totale esonero di ogni onere a carico dello Stato.
- d) La recente decisione del C.N.F., in linea con l'interpretazione del S.C., non è in contrasto con il principio della separazione tra beneficio riconosciuto a favore del cittadino assistito e rimborso delle spese processuali riconosciuto nella decisione finale a carico del soccombente in misura superiore a quella prevista dallo Stato, con esonero finale di ogni onere diretto.

Presentatore  
Avv. Ilaria Deflorian  
Delegata dell'Ordine di Rovereto